

Titolo I

Denominazione, sede, durata, oggetto

Art. 1 – Denominazione

1.1 - È costituita una società a responsabilità limitata denominata “SCF S.r.l”.

Art. 2 – Sede

2.1 - La Società ha sede nel comune di Milano.

2.2 - Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite, modificate e soppresse sedi secondarie e dipendenze, comunque denominate, sia in Italia che all’Estero, nonché il trasferimento della sede sociale nell’ambito dello stesso comune.

Art. 3 - Durata

3.1 - La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 4 - Oggetto

4.1 - La società, in qualità di organismo di gestione collettiva ai sensi della Direttiva 2014/26/UE del 26.2.2014, provvede alla gestione, in Italia e all’estero, in nome proprio e per conto di una pluralità di Artisti Interpreti ed Esecutori e di Produttori Fonografici e loro aventi causa, titolari di diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, a qualunque titolo vantati, direttamente o per il tramite delle proprie associazioni o enti all’uopo costituiti, a vantaggio collettivo di tali titolari e su mandato degli stessi, dei proventi derivanti dai seguenti diritti:

- a) diritto al compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, dei fonogrammi (comunque denominati) con tutti i mezzi, di cui all' art. 73, 1° comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
- b) diritto all'equo compenso per le utilizzazioni di cui alla precedente lettera a) effettuate senza scopo di lucro, di cui all'art. 73-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
- c) diritto al compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro dei fonogrammi e videogrammi, di cui all'art. 71 - septies Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive modificazioni;
- d) diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo dei fonogrammi, di cui all'art. 180- bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
- e) diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di cui alla lettera d) dell’art. 72 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
- f) nella misura in cui sia funzionale alla gestione dei diritti sopra elencati, diritto di riproduzione dei fonogrammi, di cui alla lettera a) dell'art. 72, 1° comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
- g) analoghi diritti spettanti, in base alle norme di legge del Paese di provenienza o in base a Convenzioni internazionali, ai soggetti titolari, in via originaria o derivativa, dei diritti di utilizzazione relativi ai fonogrammi e ai videomusicali, che abbiano conferito o conferiscano in futuro a SCF mandato per la gestione e l’esercizio dei medesimi diritti (nel seguito “Mandanti”);
- h) diritti di utilizzazione economica relativamente ad opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento (quali, in via esemplificativa: video musicali, videoclip ed altri supporti ad essi assimilabili) di cui i Mandanti siano titolari;
- i) analoghi diritti che dovessero essere accordati a favore dei Mandanti, anche in seguito a modifiche legislative, e che abbiano natura e funzione analoga o complementare ai precedenti;
- l) la gestione di ogni altro diritto di proprietà intellettuale, se compatibile ed opportuna.

4.2 – La società provvede senza esclusiva alla gestione dei diritti di cui sopra e conseguentemente la Società:

- (i) negozia la conclusione di contratti con gli utilizzatori dei diritti di cui al presente articolo;
- (ii) riscuote i compensi relativi a tali diritti in nome proprio e per conto dei Mandanti da cui abbia ricevuto mandato;
- (iii) ripartisce i compensi così riscossi tra i Mandanti in base a quanto loro spettante e secondo le disposizioni del Regolamento di cui all'art. 5;
- (iv) presta tutti i servizi di carattere amministrativo e tecnico necessari od utili per lo svolgimento dell'attività di gestione dei diritti di cui al presente articolo;
- (v) stipula, nei limiti della gestione affidata dai Mandanti, i contratti necessari, utili e, comunque, inerenti alla gestione dei diritti di cui al presente articolo.

4.3 - A questi fini, la società assume tutte le iniziative, anche in sede giudiziale, necessarie od opportune per la tutela degli interessi collettivi dei Mandanti e, su incarico del Mandante, per la tutela dei di lui individuali interessi, promovendo ed esercitando azioni per la repressione di ogni forma di contraffazione e di illecita utilizzazione dei diritti gestiti dalla società per conto dei Mandanti e, più in generale, di ogni attività considerata quale pirateria musicale, senza pregiudizio di azioni individuali dei Mandanti; a tal fine anche aderendo ad associazioni, comitati, movimenti o enti preordinati alla lotta contro la pirateria.

4.4 - Al fine di perseguire le migliori efficienze operative e le reciproche economie di scala, la società può altresì stipulare accordi di collaborazione operativa con altri organismi di gestione collettiva di diritti d'autore o di diritti connessi ai diritti d'autore.

4.5 - Resta salva la facoltà di ciascun Mandante di esercitare direttamente i diritti di proprietà intellettuale, nei limiti della rispettiva titolarità o legittimazione.

4.6 - La Società può compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, purché non nei confronti del pubblico, necessaria o utile per il raggiungimento del proprio scopo sociale, inclusa la costituzione o la partecipazione alla costituzione o l'assunzione di partecipazioni in enti di diritto privato, purché accessoria e strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale.

4.7 – Tutte le attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia.

4.8 - In funzione del regolare perseguimento dell'oggetto la società deve tenere i libri obbligatori e le altre scritture contabili ai sensi del libro V - Titolo II - Capo III - Sezione III - paragrafo 2 del Codice Civile nonché i libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 del Codice Civile.

Art. 5 - Regolamento interno inerente il conferimento di mandato e la ripartizione dei diritti

5.1 - Spetta al Consiglio di Amministrazione di redigere, approvare e/o modificare il regolamento volto a disciplinare, in particolare, la ripartizione dei diritti di competenza degli aventi diritto, sia soci sia terzi, e il mandato di amministrazione alla società da parte degli stessi aventi diritto, in armonia alle linee guida approvate dall'Assemblea dei Soci giusta riserva a quest'ultima delle materie indicate all'art. 8, paragrafo 5, lett. da a) ad e) della Direttiva 2014/26/UE, quali se del caso meglio disciplinate in sede di recepimento da parte dello Stato italiano della direttiva medesima.

Art. 6 - Capitale sociale e sue variazioni

6.1- Il capitale sociale è di euro 120.000 (centoventimila) ed è diviso in partecipazioni ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.

6.2 - Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

6.3 - Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

6.4 - Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dal Consiglio di amministrazione a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

6.5 - Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia a seguito dell'esercizio del diritto di opzione che a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione delle partecipazioni inoptate, il Consiglio di amministrazione non può eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo consenta.

6.6 - I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia in tutto o in parte riservata a terzi estranei alla compagine sociale o che il diritto di opzione sia comunque escluso o limitato; in tal caso, la decisione di aumento del capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione o dell'esclusione del diritto di opzione e spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

6.7 - Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la motivata decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

6.8 - In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissa, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, comma 2, del codice civile.

6.9 - Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, comma 2, del codice civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio moroso non può essere venduta all'incanto.

Art. 7 - Finanziamento dei soci alla Società

7.1 - I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

7.2 - Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società sono infruttiferi.

Art. 8 - Titoli di debiti

8.1 - La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione del Consiglio di amministrazione.

Art. 9 – Soci

9.1 – Possono acquisire la qualità di soci della società, attraverso la sottoscrizione o l'acquisto di quote del suo capitale sociale, i produttori fonografici, gli artisti interpreti o esecutori e i loro enti rappresentativi, quali gli organismi di gestione collettiva e le associazioni di categoria.

9.2 - Il socio deve comunicare alla società i propri dati anagrafici, compreso l'indirizzo di posta elettronica, che possono essere trattati dalla società, titolare del trattamento, sia elettronicamente sia con modalità non automatizzate, per lo svolgimento e l'organizzazione delle proprie attività sociali.

Tale comunicazione, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, è funzionale allo svolgimento delle dette attività sociali, quali previste dallo statuto della società, e il rifiuto di fornire tali dati impedisce alla società di poter svolgere le attività medesime nell'interesse dei soci. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sono dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati giudiziari, che in ogni momento dal socio dovessero essere spontaneamente conferiti alla società, non possono formare oggetto di trattamento se non previo espresso consenso scritto del socio medesimo.

Il socio può in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 delle citate disposizioni, fra cui quello di accedere ai propri dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione, mediante l'invio di una comunicazione per posta elettronica all'indirizzo relativo della società.

Art. 10 – Trasferimento delle partecipazioni

10.1 - In caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 6 del presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni.

10.2 - Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti che avvengano da parte di soci persone fisiche a favore del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado.

Art. 11 – Recesso ed esclusione del Socio

11.1 - Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile.

11.2 - Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà al Consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.

11.3 - La cessazione totale del mandato conferito alla Società, per qualsiasi ragione, è causa di esclusione del Socio, a decorrere dal momento di efficacia della cessazione stessa. L'esclusione verrà deliberata dal Consiglio di amministrazione, ricevuto il parere favorevole del Collegio Sindacale. Trova in tale ipotesi applicazione il disposto di cui all'art. 2473, comma 3, del codice civile.

11.4 - Il rimborso della partecipazione del Socio escluso dovrà essere eseguito entro 180 (centoottanta) giorni decorrenti dalla data della delibera di esclusione del socio di cui al precedente paragrafo.

11.5 - La partecipazione del socio escluso dovrà essere preliminarmente offerta dal Consiglio di amministrazione a tutti gli altri soci mandanti, riconoscendo agli stessi 30 giorni per l'esercizio del diritto di adesione all'offerta, a un prezzo determinato secondo i criteri di cui al predetto art. 2473, comma 3, del codice civile. In caso di pluralità di soci aderenti all'offerta, la partecipazione del socio escluso verrà assegnata proporzionalmente alla misura delle partecipazioni detenute da ciascuno di essi, con conseguente ripartizione proporzionale del prezzo come sopra determinato.

11.6 - In assenza di adesioni all'offerta da parte di alcuno tra gli altri soci, la partecipazione del socio escluso potrà essere acquisita, a un prezzo almeno pari a quello determinato ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo, da un soggetto terzo mandante individuato, nel rispetto del requisito soggettivo di cui all'art. 9, paragrafo 1, dal Consiglio di amministrazione, previa eventuale richiesta di deliberazione di approvazione da parte degli altri soci ai sensi dell'art. 2479, comma 1, del codice civile, senza diritto di prelazione a favore degli stessi.

11.7 - In assenza anche di terzi acquirenti, la partecipazione del socio escluso andrà rimborsata, nella misura determinata secondo i criteri di cui al predetto art. 2473, comma 3, del codice civile, mediante utilizzo di riserve disponibili, subordinatamente alla verifica da parte del Consiglio di amministrazione del permanere della capacità della Società di adempiere alle proprie obbligazioni. In tale ipotesi, fermo il disposto dell'art. 2474 del codice civile, la quota del socio escluso andrà annullata senza riduzione del capitale sociale e con automatico accrescimento in via proporzionale delle quote di tutti gli altri soci.

11.8 - Qualora non sussista il presupposto di cui al precedente paragrafo di permanenza della capacità della Società di adempiere alle proprie obbligazioni e comunque qualora allo scadere del termine di cui al quarto paragrafo del presente articolo il socio escluso non fosse stato ancora rimborsato, l'esclusione dovrà ritenersi priva di effetto.

Titolo II

Organi della Società

Art. 12 – Organi

12.1 - Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il/i Vicepresidente/i;
- e) il Collegio Sindacale;
- f) la Società di revisione legale dei conti;
- g) l'Organismo di Vigilanza.

Art. 13 – Assemblea dei Soci – Convocazione – Luogo – Rappresentanza

13.1 - L'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e pure quando richiesto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da soci portatori di almeno un terzo del capitale sociale. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su

qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

13.2 – Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

13.3 - L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in un Paese dell'Europa.

13.4 - La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica.

Art. 14 – Assemblea dei Soci – Intervento in Assemblea

14.1 - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano dal Registro delle Imprese e che hanno diritto di voto nelle materie iscritte all'ordine del giorno. Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

14.2 - L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

14.3 – L'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 15 – Decisioni dei Soci - Quorum

15.1 - Le decisioni dei soci sono adottate in presenza e con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

15.2 - Le decisioni dei soci riguardanti la modifica degli art. 4, 6.3 secondo capoverso, 6.6, 15, 17 e 18 del presente statuto sono adottate in presenza e col voto favorevole dei soci che rappresentino il 60% (sessanta percento) del capitale sociale.

15.3 - Il verbale di assemblea straordinaria deve essere redatto da notaio che cura le susseguenti formalità presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Art. 16 – Assemblea dei Soci - Presidenza

16.1 - La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al Vicepresidente/al Vicepresidente più anziano d'età, e in assenza di quest'ultimo al consigliere più anziano di età. In ulteriore subordine l'assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

16.2 - Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

16.3 - L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Art. 17 – Presidente e Vicepresidente/i

17.1 - Entro dieci giorni dalla nomina da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Consigliere più anziano, per la nomina fra i suoi membri del Presidente e di un massimo di due Vicepresidenti. Per la nomina del Presidente e del Vicepresidente/dei Vicepresidenti si richiede il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione tranne uno; qualora, in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione l'anzidetta maggioranza non sia stata raggiunta, il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Consigliere più anziano, in un giorno successivo e, in tal caso per la nomina del Presidente e del Vicepresidente/dei Vicepresidenti si richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione.

17.2 - Al Vicepresidente/ai Vicepresidenti sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione all'atto della loro nomina.

17.3 - Il Presidente e il/i Vicepresidente/i rimangono in carica per la stessa durata prevista per il Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.

17.4 - Il Presidente, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto ed ogni qual volta lo ritenga opportuno, convoca l'assemblea e ne predispose l'ordine del giorno, eventualmente fissando i giorni delle convocazioni successive. È tenuto a convocarla, senza indugio, se ne facciano richiesta scritta, con dettagliata indicazione dei punti da iscrivere all'ordine del giorno due Consiglieri.

17.5 - Il Presidente presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

17.6 - In assenza o impedimento del Presidente, alla presidenza provvedono, anche disgiuntamente, il/i Vicepresidente/i.

17.7 - Il Presidente, o in sua assenza od impedimento il/i Vicepresidente/i anche disgiuntamente, ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Nomina – Voto di Lista

18.1 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 7 (sette) membri, nominati dall'assemblea dei soci, i cui componenti operano con metodo collegiale che può esplicitarsi o in via simultanea oppure mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto, con le modalità di cui oltre, con la precisazione che le decisioni concernenti la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile nonché l'approvazione del Regolamento previsto dal precedente art. 5 devono in ogni caso essere adottate con metodo collegiale.

18.2 - L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

18.3 - Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

18.4 - Le cariche di Presidente, Vicepresidente e Consigliere sono conferite a persone che rispondano a quanto previsto *ex lege* per gli organismi di gestione collettiva di diritti connessi al diritto d'autore.

18.5 - I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo di 3 esercizi sociali e comunque sino ad approvazione del bilancio del terzo esercizio sociale.

18.6 - I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

18.7 - La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

18.7.1 - Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

18.7.2 - Il socio non può presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né può votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

18.7.3 - Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di quote con diritto di voto rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

18.7.4 - Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza degli eventuali requisiti specifici prescritti per le rispettive cariche.

18.7.5 - Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

18.8.1 - Alla elezione del Consiglio di amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti 4 (quattro) amministratori, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa,
- b) i restanti 3 (tre) amministratori saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a).
- c) non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al paragrafo 18.7.3.

18.8.2 - Ai fini della nomina degli amministratori di cui al punto b) del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

18.8.3 - Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista medesima; nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di cui all'art. 15 che precede senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

18.9 - Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, vengano meno uno o più dei Consiglieri (ma non più di due, ove fra essi sia compreso il Presidente), e purché rimanga in carica la maggioranza, il Consiglio di amministrazione provvede a nominare i sostituti (cooptazione), scegliendoli tra gli appartenenti alla stessa lista dei Consiglieri cessati in occasione della deliberazione originaria di nomina del Consiglio. In assenza di non eletti nelle liste presentate, la cooptazione è deliberata senza vincoli. L'amministratore o gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea la quale deve provvedere alla nomina dell'amministratore o degli amministratori necessari per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dal precedente paragrafo 18.8.1. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda alla cooptazione entro due mesi dalla cessazione dell'amministratore o degli amministratori, i membri rimasti in carica si considerano decaduti ed il Presidente, oppure in sua assenza il Vice Presidente più anziano oppure il Consigliere all'uopo designato dal Consiglio, convoca senza indugio l'assemblea per il rinnovo del Consiglio. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione,

venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, oppure tre Consiglieri fra cui sia incluso il Presidente, tutti gli altri Consiglieri si considerano decaduti e il Presidente oppure in sua assenza il Vice Presidente più anziano oppure il Consigliere all'uopo designato dal Consiglio, convoca senza indugio l'assemblea per il rinnovo del Consiglio.

18.10 – Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le attribuzioni di cui all'art. 2475, comma 5, del codice civile, nonché l'approvazione del conto preventivo.

18.11 - Al Vicepresidente/ai Vicepresidenti sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità eventualmente stabiliti all'atto della loro nomina dal Consiglio di Amministrazione.

18.12 – Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

18.13 – Il Consigliere di Amministrazione può essere revocato, con deliberazione dell'assemblea approvata con le maggioranze previste dall'art. 15. È salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno se la revoca avviene in mancanza di giusta causa.

18.14 - Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

18.15 - I soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti del Consiglio di Amministrazione e possono pure decidere modificazioni in ordine al compenso che sia stato stabilito nell'atto costitutivo.

18.16 - Si applica ai componenti del Consiglio di Amministrazione il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

18.17 - Per quanto non diversamente disposto dal presente statuto, al Consiglio di amministrazione si applicano in quanto compatibili gli artt. da 2380 bis a 2396, del codice civile.

Art. 19 – Decisioni del Consiglio di Amministrazione mediante metodo collegiale simultaneo.

19.1 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

19.2 - Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione e ai sindaci effettivi, e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

19.3 - Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e a condizione che i componenti del Collegio Sindacale siano presenti od informati della riunione.

19.4 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

19.5 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

19.6 - Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta.

19.7 - Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

19.8 – La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 20 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto.

20.1 – A giudizio del Presidente i membri del Consiglio di Amministrazione esprimono le proprie decisioni, in luogo del metodo collegiale simultaneo dianzi previsto, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto,

20.2- Le decisioni degli amministratori mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto si intendono formate nel momento in cui alla società pervenga il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

21.1 – Il Consiglio di Amministrazione gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

- a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile;
- b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

Art. 22 – Direttore Generale

22.1 - Fermi i poteri del Consiglio di Amministrazione di nominare procuratori e di avvalersi di ogni altro personale ausiliario, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, preposto all'esercizio dell'attività sociale, fissandone le attribuzioni, l'emolumento ed ogni altra condizione relativa al rapporto.

22.2 - Il Direttore Generale è sempre revocabile dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 – Poteri dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale

23.1 – Nel caso in cui sia stato nominato l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, a loro competono, in aggiunta a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, i seguenti poteri:

- (i) la negoziazione dei contratti con gli utilizzatori;

- (ii) la ripartizione dei proventi riscossi secondo il Regolamento di ripartizione;
- (iii) la gestione della tesoreria, nell'ambito dei criteri generali della gestione finanziaria stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- (iv) l'assunzione del personale dipendente con funzioni non direttive;
- (v) la gestione dei servizi tecnici ed amministrativi;
- (vi) l'amministrazione corrente della Società;
- (x) l'informazione periodica ai Soci e dei Mandanti circa l'andamento della Società;
- (xi) la redazione della relazione sulla gestione, del bilancio e del conto economico preventivo, da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Collegio Sindacale

24.1 - Il controllo della società è affidato e svolto dal un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

24.2 - Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria che ne fissa l'emolumento.

24.3 - La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

24.4 - Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

24.5.1 - Il socio non può presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né può votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

24.5.2 - Ciascuna lista può includere tanti candidati quanti sono i Sindaci da eleggere;

24.5.3 - Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di quote con diritto di voto rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

24.5.4 - Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi:

- (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza degli eventuali requisiti specifici prescritti per le rispettive cariche;
- (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

24.5.5 - Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

24.6 - Alla elezione del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato:

24.6.1 - Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi ed un supplente.

24.6.2 - Il terzo componente effettivo ed il secondo supplente sono tratti dalla lista che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, risultando eletti rispettivamente il primo ed il secondo candidato figuranti su tale lista.

24.6.3 - Nel caso che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte dell'intera assemblea e risulteranno eletti i candidati della

lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

24.6.4 - Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti i Sindaci da eleggere saranno tratti dalla lista medesima; nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di cui all'art. 15 precedente senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

24.7 – La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di sua cessazione, per qualunque ragione, dalla carica, alla persona che lo segue nell'ambito della medesima lista.

24.8 - L'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477, del codice civile.

24.9 - L'adunanza del Collegio Sindacale può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle condizioni previste dal precedente articolo 19.4.

24.10 - I Sindaci restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione della relazione sul bilancio relativa al terzo esercizio della carica.

24.11 - I Sindaci sono revocabili dall'assemblea ordinaria solo per giusta causa.

24.12 - In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età nel rispetto dell'art. 2397 codice civile. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica

24.13 - Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'assemblea ordinaria perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

Art. 25 – Revisione legale dei conti

25.1 - L'assemblea ordinaria nomina una società di revisione legale dei conti iscritta nell'apposito registro di cui al d. lgs. 27.1.2010 n. 39 con il compito di svolgere le funzioni di cui agli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 26 - Organismo di Vigilanza

26.1 - L'Organismo di Vigilanza è istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 al fine di vigilare sul rispetto delle disposizioni contenute nel modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del suddetto decreto; lo scopo è quello di prevenire i reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, che possano originare un profilo di responsabilità penale-amministrativa in capo alla Società stessa.

Art. 27 – Bilancio d'esercizio

27.1 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

27.2 - Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

27.3 - Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue (fatto salvo il disposto dell'art. 2463, comma 5, del codice civile):

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

Titolo VI

Scioglimento e liquidazione

Art. 28 – Scioglimento

28.1 - Addivenendosi in qualunque tempo per qualsiasi causa allo scioglimento della società, i soci stabiliscono i criteri in base ai quali la liquidazione deve svolgersi e nominano uno o più liquidatori determinandone i poteri e i poteri di rappresentanza.

Titolo VII

Regole finali

Art. 29 – Rinvio

29.1 - Per quanto non regolato dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile sulla società a responsabilità limitata.